



**COMUNE DI ACQUASANTA TERME**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 24 Del 29-01-21**

<b>Oggetto:</b>	<b>DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI CDS ANNO 2021.</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 12:30, telematicamente, ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	VICE SINDACO	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	P
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 5, assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale la DOTT.SSA STELLA MARIA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 208 del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis, testualmente recita: «4. (Comma:

– modificato dall'art. 10, c. 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366;

– modificato dall'art. 31, c. 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

– modificato dall'art. 18, c. 2, della legge 07.12.1999, n. 472;

– sostituito dall'art. 53, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

– modificato dall'art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9;

– modificato dall'art. 5-bis, c. 1.b), del D.L. 30.06.2005, n. 115;

– sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120). Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. (Comma:

– modificato dall'art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9;

– sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis) Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. (Comma inserito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010,

n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis) La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».

Visti, altresì:

l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, che testualmente recita:

*«12-bis. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. 12-ter. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno. 12-quater. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.»*

– Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, comma 2.

*2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.*

– Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, comma 3.

*3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.*

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

Vista la delibera n. 104 /2010 reg. del 15-09-2010 della Corte dei Conti – sez. regionale di controllo della Toscana;

Visto l'art. 142, comma 12 bis del D.L.vo 285/1992, che recita: “ *I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso*

*l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti”;*

Dato atto di dover applicare la normativa di cui al punto precedente unicamente in relazione alle sanzioni del codice della strada contestate a decorrere dal 2013, con esclusione pertanto di quelle relative agli anni precedenti che hanno determinato, qualora non incassate, la creazione di ruoli coattivi;

Ritenuto di dovere determinare per l'anno 2021, in applicazione delle norme sopra riportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

Ritenuto che per il presente anno il gettito può essere ragionevolmente e prudenzialmente previsto, sulla scorta prevalentemente dei versamenti effettuati dai contribuenti ed in base agli incassi effettuati annualmente, in ragione di € 10.000,00 connessi a violazioni ante 2013;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

Dato atto che in base a quanto previsto dal DM 13/01/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31/03/2021;

Visto il Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il Dlgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. ed il DPR 16/12/1992 n. 495 s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi,

**DELIBERA**

Di ritenere, quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che per il corrente esercizio finanziario 2021 è accertata l'entrata di **€ 10.000,00** sul capitolo 251/1 relativa ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del nuovo Codice della Strada, relativa a sanzioni contestate prima del 2013 a cui non si applica la devoluzione del 50%;

di destinare per l'anno 2021 il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Nuovo Codice della Strada, di competenza esclusiva dell'Amministrazione, in termini percentuali come al seguente prospetto:

<b>ENTRATA ante 2013 di esclusiva competenza comunale</b>	<b>€ 10.000</b>
<b>ENTRATA post 2013</b>	<b>€ 0</b>
<b>- di cui competenza statale</b>	<b>€ 0</b>
<b>- di cui competenza comunale</b>	<b>€ 0</b>
<b>TOTALE ENTRATE COMUNE</b>	<b>€ 10.000</b>

#### PREVISIONI DI SPESA

	FINALITA'	%	C A P.	SOMMA PREVISTA
Art. 208 - comma 4 lettera a)			2 5 1 0/ 4	
quota minima 12,50%	Segnaletica - spesa in c/capitale	12,50%		€ 1.250,00
	<b>totale lettera a)</b>	<b>12,50%</b>		
Art. 208 - comma 4 lettera b)			5 3 2	
	Corredo e casermaggio	5,00%		€ 500,00
quota minima 12,50%	Spese varie servizio autovelox - intervento 2	1,50%	5 3 2/ 1	€ 150,00
	Spese varie servizio autovelox - intervento 3	6,00%	5 3 2/ 3	€ 600,00
	Spese per interventi specifici			
	Spese generali per vigili (utenze - formazione - rimborso verbali - carburante)			
	Spese in conto capitale			

	<b>totale lettera b)</b>	<b>12,50%</b>		
Art. 208 - comma 4 lettera c)	Manutenzione stradale - intervento 2	12,50%	2 0 0 8	€ 1.250,00
quota minima 25%	Manutenzione stradale - intervento 3	12,50%	2 0 0 8/ 1	€ 1.250,00
	Personale e relativo fondo			
	Manutenzione stradale - barriere - spese in conto capitale			
	<b>totale lettera c)</b>	<b>25,00%</b>		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>50,00%</b>		<b>€ 5.000,00</b>

di dare atto che con successivi e separati atti i Responsabili dei Servizi interessati procederanno alla prenotazione ed assegnazione delle somme così come ripartite nel precedente prospetto di “Previsione di Spesa”;

di dare atto che la presente delibera, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, viene comunicata ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. n. 267/2000.

Successivamente, vista l’urgenza di provvedere nel merito con unanime votazione favorevole

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sulla Proposta n.25 del 29-01-21 relativa alla presente Delibera di Giunta comunale n.24 del 29-01-21 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA I e II  
Arch. Marino CIUCCI

Visto si esprime parere Favorevole per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Pietro FISCALETTI

IL SINDACO  
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione viene pubblicata oggi 12-02-2021 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 12-02-2021 al 27-02-2021 e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera prot.n.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA STELLA MARIA